

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 342 del _____

03 MAG. 2024'

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello studio osservazionale: "Incidence of severe COVID-19 infection in patients with chronic lymphocytic leukemia or indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma who received pre-exposure prophylaxis with Tixagevimab and Cilgavimab in Italy: an observational study the GIMEMA Working party on chronic lymphoproliferative disorders and by the Fondazione Italiana Linfomi". Protocollo GIMEMA CLL2423 Promotore: Fondazione Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto "Franco Mandelli" GIMEMA. Sperimentatore principale Dott. Ugo Consoli - Direttore U.O.C. di Ematologia P.O. Garibaldi Nesima.

Proposta n° 80 del 02/05/2024

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. Affari Generali

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alfio Marchese

Il Direttore della U.O.C.
Dott.ssa Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania, il Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Giammanco, nominato con D.A. n. 1/2024/Gab del 31 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Cinardo, ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

Premesso che, con nota *email* del 18.09.2024, prot. gen. n. 16292 del 20.09.2023, la Fondazione Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto "Franco Mandelli" GIMEMA, ha trasmesso il verbale n. 498/2023/Oss/AOF di parere favorevole, espresso dal Comitato Etico di Area Vasta Emilia Centro nella seduta del 20.07.2023, relativo alla conduzione dello studio "*Incidence of severe COVID-19 infection in patients with chronic lymphocytic leukemia or indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma who received pre-exposure prophylaxis with Tixagevimab and Cilgavimab in Italy: an observational study the GIMEMA Working party on chronic lymphoproliferative disorders and by the Fondazione Italiana Linfomi*". Protocollo **GIMEMA CLL2423** – Promosso dalla stessa Fondazione Gimema Onlus, con sede in via Casilina n. 5 Roma;

Che, per la conduzione dello studio di cui sopra è stato individuato, quale sperimentatore principale, il Dott. Ugo Consoli, Direttore dell'U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi Nesima, che svolgerà le attività previste per il suddetto studio presso la stessa l'U.O.C.;

Che, con nota prot. gen. n. 3892 del 01.03.2024, il Dott. Ugo Consoli ha trasmesso la richiesta di autorizzazione alla conduzione dello studio di che trattasi (protocollo: GIMEMA CLL2423);

Che, lo studio sarà condotto nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo, pronunciati dal Trattato di Helsinki ed in ottemperanza al D.M. 15/07/1997 e s.m.i., emanato dal Ministero della sanità, "*Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali*", alla Legge n. 145 del 28/03/2001, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 04/04/1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani*" ed al D. Lgs. n. 211 del 24/06/2003 "*Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico*", rispettando le norme di Buona pratica clinica, "*Good Clinical Practices (GCP)*";

Che, con nota *email* del 11.03.2024, prot. gen. n. 4425 del 11.03.2024, il Promotore ha trasmesso le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Che, con nota del 11.03.2024, prot. gen. n. 5003 del 19.03.2024 il promotore ha trasmesso la convenzione, relativa allo studio di che trattasi, firmata digitalmente dallo stesso e, con successiva *email* del 29.03.2024, la stessa bozza di convenzione è stata trasmessa con dal *Principal Investigator*, anche con la sua sottoscrizione,

Che dalla bozza di convenzione si evince che nessun onere economico sarà a carico dell'Azienda;

Ritenuto, di prendere atto del verbale n. 498/2023/Oss/AOF di parere favorevole, espresso dal Comitato Etico di Area Vasta Emilia Centro nella seduta del 20.07.2023, relativo alla conduzione dello studio "*Incidence of severe COVID-19 infection in patients with chronic lymphocytic leukemia or indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma who received pre-exposure prophylaxis with Tixagevimab and Cilgavimab in Italy: an observational study the GIMEMA Working party on chronic lymphoproliferative disorders and by the Fondazione Italiana*

Linfomi. Protocollo GIMEMA CLL2423 trasmesso dalla Fondazione Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto "Franco Mandelli" GIMEMA, promosso dalla stessa Fondazione Gimema Onlus;

Ritenuto di individuare, quale Sperimentatore principale dello studio protocollo GIMEMA CLL2423, il Dott. Ugo Consoli, Direttore dell'U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi Nesima, il quale svolgerà le relative attività previste per il suddetto studio presso la stessa U.O.C.;

Ritenuto, poter autorizzare l'esecuzione dello studio di cui sopra e, pertanto, di procedere alla stipula, attraverso la firma digitale della convenzione trasmessa dalla Fondazione Gimema Onlus con email del 11.03.2024, prot. gen. n. 5003 del 19.03.2024, firmata digitalmente dallo stesso promotore e dal *Principal Investigator*;

Ritenuto, di trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione firmata, al Promotore, allo Sperimentatore principale e al Direttore Medico di Presidio del P.O. Garibaldi Nesima;

Ritenuto di munire la presente della clausola immediata esecutività;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto del verbale n. 498/2023/Oss/AOF di parere favorevole, espresso dal Comitato Etico di Area Vasta Emilia Centro nella seduta del 20.07.2023, relativo alla conduzione dello studio "*Incidence of severe COVID-19 infection in patients with chronic lymphocytic leukemia or indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma who received pre-exposure prophylaxis with Tixagevimab and Cilgavimab in Italy: an observational study the GIMEMA Working party on chronic lymphoproliferative disorders and by the Fondazione Italiana Linfomi*". Protocollo GIMEMA CLL2423 trasmesso dalla Fondazione Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto "Franco Mandelli" GIMEMA, promosso dalla stessa Fondazione Gimema Onlus.

Individuare, quale Sperimentatore principale dello studio protocollo GIMEMA CLL2423, il Dott. Ugo Consoli, Direttore dell'U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi Nesima, il quale svolgerà le relative attività previste per il suddetto studio presso la stessa U.O.C..

Autorizzare l'esecuzione dello studio di cui sopra e, pertanto, di procedere alla stipula, attraverso la firma digitale della convenzione trasmessa dalla Fondazione Gimema Onlus con email del 11.03.2024, prot. gen. n. 5003 del 19.03.2024, firmata digitalmente dallo stesso promotore e dal *Principal Investigator*;

Trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione firmata, al Promotore, allo Sperimentatore principale e al Direttore Medico di Presidio del P.O. Garibaldi Nesima.

Munire la presente della clausola immediata esecutività.

Allegato, parte integrante del presente atto: convenzione

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)


3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e, pertanto,

Prendere atto del verbale n. 498/2023/Oss/AOF di parere favorevole, espresso dal Comitato Etico di Area Vasta Emilia Centro nella seduta del 20.07.2023, relativo alla conduzione dello studio *"Incidence of severe COVID-19 infection in patients with chronic lymphocytic leukemia or indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma who received pre-exposure prophylaxis with Tixagevimab and Cilgavimab in Italy: an observational study the GIMEMA Working party on chronic lymphoproliferative disorders and by the Fondazione Italiana Linfomi"*. Protocollo GIMEMA CLL2423 trasmesso dalla Fondazione Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto "Franco Mandelli" GIMEMA, promosso dalla stessa Fondazione Gimema Onlus.

Individuare, quale Sperimentatore principale dello studio protocollo GIMEMA CLL2423, il Dott. Ugo Consoli, Direttore dell'U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi Nesima, il quale svolgerà le relative attività previste per il suddetto studio presso la stessa U.O.C..

Autorizzare l'esecuzione dello studio di cui sopra e, pertanto, di procedere alla stipula, attraverso la firma digitale della convenzione trasmessa dalla Fondazione Gimema Onlus con email del 11.03.2024, prot. gen. n. 5003 del 19.03.2024, firmata digitalmente dallo stesso promotore e dal *Principal Investigator*.

Trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione firmata, al Promotore, allo Sperimentatore principale e al Direttore Medico di Presidio del P.O. Garibaldi Nesima.

Munire la presente della clausola immediata esecutività.

Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)



Il Commissario Straordinario

(dott. Giuseppe Gianfranco)



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI STUDIO OSSERVAZIONALE INDIPENDENTE SU MEDICINALI

TRA

“Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” (d’ora innanzi denominato/a “Ente”), con sede legale in piazza Santa Maria di Gesù n. 5 Catania P.I. 04721270876 nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giuseppe Giammanco,

E

La Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto) Franco Mandelli ONLUS con sede legale in Via Casilina 5, a Roma, codice fiscale 97154650580 (d’ora innanzi denominato semplicemente “Promotore”) nella persona del Legale Rappresentante (o persona delegata), da una parte, in qualità di Promotore

di seguito per brevità denominati/e singolarmente/collettivamente “la Parte/le Parti”.

Premesso che:

- A) è interesse del Promotore effettuare, ai sensi della normativa vigente in tema di studi osservazionali (di seguito “Normativa”), lo studio osservazionale dal titolo: “*Incidence of severe COVID-19 infection in patients with chronic lymphocytic leukemia or indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma who received pre-exposure prophylaxis with Tixagevimab and Cilgavimab in Italy: an observational study by the GIMEMA Working party on chronic lymphoproliferative disorders and by the Fondazione Italiana Linfomi – Studio GIMEMA CLL2423*” (di seguito “Studio”), avente ad oggetto il Protocollo versione n. 1.0 del 22/02/2023 e suoi successivi emendamenti debitamente approvati (di seguito “Protocollo”), codice clinicaltrials.gov n. NCT05803395 presso l’Ente, sotto la responsabilità del Dott. Consoli Ugo, in qualità di Responsabile scientifico dello Studio oggetto del presente Contratto (di seguito “Sperimentatore principale”), presso l’U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi Nesima (di seguito “Centro di sperimentazione”);
- B) lo Studio presenta i requisiti di cui al D.M. 30 novembre 2021, art. 1, comma 2, lettera C;
- C) il Promotore ha individuato quale proprio referente scientifico per la parte di propria competenza il Prof. Gian Matteo Rigolin. Il Promotore può modificare il referente scientifico per la parte di propria competenza con notifica scritta all’Ente;
- D) il Centro di sperimentazione possiede le competenze tecniche e scientifiche per lo Studio ed è struttura adeguata alla conduzione dello stesso nel rispetto della normativa vigente;
- E) lo Sperimentatore principale ed i suoi diretti collaboratori, qualificati in base al Protocollo ad intervenire con poteri discrezionali nell’esecuzione di esso (di seguito “Co-sperimentatori”), così come tutti gli altri soggetti che svolgano qualsiasi parte dello Studio sotto la supervisione dello Sperimentatore principale, sono idonei alla conduzione dello Studio in conformità alla normativa applicabile, conoscono il Protocollo e le norme di buona pratica clinica e possiedono i requisiti normativi e regolamentari necessari, compreso il rispetto della normativa vigente riguardante il conflitto di interessi;
- F) salvo quanto eventualmente, successivamente, diversamente concordato per iscritto dalle Parti, l’Ente dovrà condurre lo Studio esclusivamente presso le proprie strutture;

- G) L'Ente è dotato di apparecchiature idonee, necessarie all'esecuzione dello Studio secondo quanto indicato nel Protocollo;
- H) Lo Studio è stato regolarmente autorizzato ai sensi della normativa vigente in tema di Studi Osservazionali in data 20/07/2023, con parere espresso dal Comitato Etico di Area Vasta Emilia Centro, Centro della Regione Emilia-Romagna (CE-AVEC);

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Interezza del Contratto

- 1.1 Le premesse, il Protocollo, anche se non materialmente accluso, e tutti gli allegati, incluso il glossario relativo alla protezione dati personali (Allegato A), fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 Il Promotore affida all'Ente l'esecuzione dello Studio alle condizioni indicate nel presente Contratto, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche al presente Contratto da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti.
- 2.2 Lo Studio deve essere condotto nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico, in conformità alla vigente normativa in materia di Studi Osservazionali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti.
- 2.3 Lo Studio deve essere altresì condotto in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e in conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente.
- 2.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto di quanto sopra richiamato.
- 2.5. Presso il Centro Sperimentale dell'Azienda Ospedaliera saranno arruolati indicativamente n 6 soggetti per anno, salva la facoltà di arruolare più o meno pazienti trattandosi di Sperimentazione multicentrica. Il reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale di pazienti previsti dal Protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di studio. È prevista l'inclusione di minimo n. 954 pazienti.
- 2.6 L'Ente e il Promotore conserveranno la documentazione inerente allo Studio (fascicolo permanente "trial master file") per il periodo di tempo e secondo le specifiche indicate dalla vigente legislazione (o per un periodo più lungo, qualora ciò sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo economico tra Ente e Promotore). Il Promotore ha l'obbligo di comunicare al Centro Sperimentale l'avvenuta scadenza del termine dell'obbligo di conservazione. A richiesta del Promotore, dopo lo spirare del termine suddetto, le Parti potranno concordare le condizioni di un ulteriore periodo di conservazione, rendendo previamente anonimi i dati.

2.7 L'Ente e il Promotore, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si obbligano inoltre a conservare la citata documentazione adottando delle forme di digitalizzazione (o dematerializzazione) documentale ove applicabile. Indipendentemente dal fatto che l'archiviazione della documentazione inerente lo Studio riguardi o meno dati personali (di natura particolare o meno), secondo le definizioni del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, "GDPR"), l'Ente e il Promotore dovranno adottare tutte le misure fisiche e tecniche di cui all'art. 32 del GDPR ed effettuare gli eventuali controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, a protezione di dati, informazioni e documenti (sia cartacei che elettronici). Il sistema di archiviazione adottato dovrà garantire non solo l'integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti cartacei ed elettronici, ma altresì la loro futura leggibilità per tutto il periodo previsto dall'obbligo di conservazione. Per l'espletamento di tale obbligazione, sia il Promotore che l'Ente potranno avvalersi di soggetti esterni che gestiscano tale obbligo di archiviazione.

2.8 Il Promotore, l'Ente e lo Sperimentatore principale devono rispettare le direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico.

Art. 3 - Sperimentatore principale e Co-sperimentatori

3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione dello Studio da collaboratori diretti, qualificati in base al Protocollo ad intervenire con poteri discrezionali nell'esecuzione di esso (di seguito "Co-sperimentatori"), nonché dal personale, sanitario e non sanitario, incaricato dall'Ente. Co-sperimentatori ed altro personale opereranno sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale per gli aspetti relativi al presente Studio; essi dovranno essere qualificati per la conduzione dello Studio ed aver ricevuto preventivamente adeguata formazione, secondo la normativa vigente, da parte del Promotore; ciascuno di essi dovrà aver manifestato la propria disponibilità a partecipare allo Studio.

3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale è tenuto a ogni responsabilità e obbligo imposti a tale figura dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali.

3.3 Il presente rapporto intercorre tra Promotore e l'Ente. Il Promotore è estraneo a rapporti esistenti tra l'Ente, lo Sperimentatore principale, i Co-sperimentatori e tutto l'altro personale partecipante allo Studio, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che costoro dovessero avanzare in relazione allo Studio.

3.4 In relazione allo Studio oggetto del presente Contratto, le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Studi osservazionali.

3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l'Ente deve informarne tempestivamente per iscritto il Promotore, indicando il nominativo di un sostituto. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte del Promotore e del Comitato Etico competente. L'Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione dello Studio. Nelle more dell'approvazione dell'emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo sperimentatore indicato dall'Ente garantisce la necessaria continuità dell'attività.

Nel caso in cui il Promotore non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Ente oppure questi non proponga un sostituto, il Promotore potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall'art. 4.

3.6 Lo Sperimentatore principale, prima di iniziare lo Studio, deve acquisire, ove applicabile, il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, come successivamente declinato all'art. 7.

3.7 Lo Sperimentatore principale ha l'obbligo di registrare e documentare dettagliatamente tutti gli eventi avversi ed eventi avversi gravi e di darne comunicazione al Promotore nei termini previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, lo Sperimentatore principale deve fornire ogni altra informazione clinica di rilievo indicata nel Protocollo (ad esempio gravidanza), direttamente o indirettamente correlabile all'esecuzione dello Studio, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazione clinica di medicinali.

3.8 L'Ente garantisce il corretto svolgimento dello Studio da parte dello Sperimentatore principale e del personale posto sotto la sua responsabilità secondo i più elevati standard di diligenza. In particolare:

3.8.1. Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (*Case Report Forms-CRF*) correttamente compilate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo dello Studio e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro i termini previsti dal Protocollo dello Studio.

3.8.2. Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (*queries*) generate dal Promotore entro i termini previsti dal Protocollo dello Studio.

3.8.3. Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Ente e lo Sperimentatore principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi da Promotore e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti.

3.8.4. L'Ente e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing e di ispezioni presso il Centro di Sperimentazione di Catania da parte del personale del Promotore e da parte dell'Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione dello Studio.

3.9 L'Ente avviserà tempestivamente il Promotore qualora un'Autorità Competente comunichi all'Ente un avviso di ispezione/*audit* relativo allo Studio e, se non negato espressamente dall'Autorità Competente, l'Ente autorizzerà il Promotore a parteciparvi, inviando nel contempo al Promotore ogni comunicazione scritta ricevuta e/o trasmessa ai fini o in risultanza dell'ispezione/*audit*.

3.10 Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale dell'Ente.

Art. 4 - Durata, Recesso e Risoluzione

4.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione ("Data di decorrenza") e rimarrà in vigore sino all'effettiva conclusione dello Studio presso l'Ente, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti.

Fermo restando quanto sopra, il presente Contratto produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte dell'Autorità Competente.

4.2 L'Ente si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare al Promotore con raccomandata A.R. o PEC. nei casi di:

- insolvenza del Promotore, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori del Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore.
- cessione di tutti o di parte dei beni del Promotore ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti.

Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore/CRO della comunicazione di cui sopra.

4.3 Il Promotore, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, Codice civile, si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell'Ente di detta comunicazione.

In caso di recesso del Promotore sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall'Ente alla data della comunicazione di recesso.

In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall'Ente nel corso dello Studio e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa.

4.4 Gli effetti del presente Contratto cesseranno automaticamente ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile italiano nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno dei principali obblighi previsti dal presente Contratto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dall'altra parte.

Resta in ogni caso salva l'applicabilità degli artt. 1218 e seguenti del Codice civile.

Art. 5 - Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati

5.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi.

5.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell'invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati dello Studio stesso. Indipendentemente dall'esito di uno Studio, entro un anno (sei mesi nel caso di studi pediatrici) dalla sua conclusione, il Promotore trasmette una sintesi dei risultati dello Studio.

5.3 Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni derivanti dall'esecuzione dello Studio, nel perseguimento degli obiettivi dello stesso, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autori.

5.4. L'Ente può utilizzare i dati e risultati dello Studio, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (*background knowledge*) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso dello studio, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (*sideground knowledge*).

5.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

Art. 6 Segretezza di informazioni tecnico-commerciali e diffusione dei risultati

6.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate, per l'intera durata del presente contratto (termine estensibile in sede negoziale fino alla loro caduta in pubblico dominio, qualora necessario in base ad eventuali accordi con licenzianti), tutte le informazioni di natura tecnica messe a sua disposizione dall'altra Parte e/o sviluppate nel corso dello Studio e nel perseguimento degli obiettivi dello stesso, adottando ogni misura (di carattere contrattuale, tecnologico o fisico) idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, sub-appaltatori, danti o aventi causa.

6.2 Le Parti sono obbligate all'adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati dello Studio, nonché alla loro adeguata comunicazione ai pazienti partecipanti ed ai rappresentanti dei pazienti. Il Promotore, ai sensi della vigente normativa, è tenuto a rendere pubblici tempestivamente i risultati, anche se negativi, ottenuti a conclusione dello Studio, non appena disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre i termini a tal fine stabiliti dalle disposizioni applicabili dell'Unione Europea.

6.3 Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lett. c) del D.M. 8 febbraio 2013, lo Sperimentatore principale ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati dello Studio ottenuti presso l'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili, di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà intellettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto.

Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati e dei risultati dello Studio ottenuti presso l'Ente, in vista della loro presentazione o pubblicazione, almeno 60 giorni prima di esse lo Sperimentatore principale dovrà trasmettere al Promotore il testo del documento destinato ad essere presentato o pubblicato. Ove dovessero sorgere questioni relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, o di tutela della proprietà intellettuale, le Parti e lo Sperimentatore principale procederanno nei 60 giorni successivi al riesame del documento. Lo Sperimentatore principale accetterà di tenere conto dei suggerimenti del Promotore nella pubblicazione o presentazione, solo se necessari ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni, dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale, purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti.

6.4 Il Promotore riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle informazioni contenute nel documento, salvo quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della tutela della riservatezza dei dati, della protezione dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale.

6.5 In caso di Studio multicentrico, lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati del proprio Centro sino a che tutti i risultati dello Studio siano stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione dello Studio, dalla sua interruzione o chiusura anticipata. Laddove la pubblicazione recante i risultati di uno Studio multicentrico ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro 12 mesi dalla fine dello Studio multicentrico, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l'Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.

Art. 7 - Protezione dei dati personali

7.1 Le Parti, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante lo Studio, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati") nonché degli eventuali regolamenti degli Enti.

7.2 I termini utilizzati nel presente articolo, nel Contratto, nella documentazione di informativa e consenso e in ogni altro documento utilizzato per le finalità dello Studio devono essere intesi e utilizzati secondo il significato a essi attribuito nell'Allegato A.

7.3 L'Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 17) del GDPR. Ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento ed all'attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati, che operino sotto la loro autorità, ai sensi del GDPR e della normativa vigente.

7.4 Per le finalità dello Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR; dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all'art. 9 del GDPR. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR.

7.5 Il Promotore potrà trasmettere i dati a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea soltanto nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR. In questo caso il Promotore garantirà un adeguato livello di protezione dei dati personali. Resta inteso che le comunicazioni effettuate per finalità di farmacovigilanza da Promotore alle imprese farmaceutiche aventi titolo sul medicinale ai sensi dell'art. 5 comma 2 DM Salute 30.11.2021 costituiscono "trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di

interesse pubblico rilevante”, ai sensi dell’art. 2 *sexies* comma 2, lett. z) d. lgs. 196/03 come novellato dal d. lgs. 101/2018 e che pertanto il relativo eventuale trasferimento extra UE avviene ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. d) GDPR.

7.6 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento.

7.7 Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 *quaterdecies* del Codice privacy.

7.8 Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor.

7.9 Lo Sperimentatore principale deve acquisire, ove applicabile, dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione allo Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento.

7.10 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

Art. 8 - Modifiche

8.1 Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituiscono l’intero accordo tra le Parti.

8.2 Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 9 - Disciplina anti-corruzione e per la prevenzione di reati

9.1 L’Ente e il Promotore si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

9.2 Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 06 novembre 2012 (“Legge Anticorruzione”) e sue successive modificazioni, l’Ente dichiara di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

9.3 L’Ente e il Promotore s’impegnano reciprocamente a informare immediatamente l’altra parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.

9.4 Il Promotore può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo emendamento.

9.5 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art. 10 - Oneri fiscali

10.1 Il presente Contratto viene sottoscritto con firma elettronica o digitale ai sensi della normativa vigente. La Fondazione GIMEMA, in ragione della sua natura di ONLUS, beneficia dell'esenzione degli atti posti in essere sia ai sensi dell'art. 82 co.5 D. Lgs. 117/2017 sia ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella, Allegato B DPR 642/72 (come inserito dall'art. 17 del D. Lgs n. 460/1997). Pertanto, ai sensi della richiamata normativa, gli atti posti in essere dalla Fondazione sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 11 - Legge regolatrice e Foro competente

11.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano.

11.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, fermo restando l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, sarà competente, in via esclusiva, il Foro della sede del Promotore.

Per il Promotore

Il Legale Rappresentante o suo delegato

Dott. Marco Vignetti

Firma _____



Firmato da MARCO
VIGNETTI
Data: 11/03/2024
12:22:43 CET

_____, li __/__/____

Per l'Ente

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Giammanco

Firma _____

_____, li __/__/____

Per presa visione

Lo Sperimentatore

Dott. Ugo Consoli

Firma _____

CONSOLI UGO
2024.04.28 11:58:53
CN=CONSOLI UGC
C=IT
2.5.4.4=CONSOLI
2.5.4.42=UGO

_____, li __/__/____

Le Parti si danno reciprocamente atto, per reciproca chiarezza, che il presente Contratto, redatto sulla base dei contenuti minimi individuati ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 11 gennaio 2018, n.3, è da considerarsi conosciuto ed accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Per il Promotore

Il Legale Rappresentante o suo delegato

Dott. Marco Vignetti

Firma _____

Firmato da MARCO
VIGNETTI
Data: 11/03/2024
12:22:44 CET

_____, li __/__/____

Per l'Ente

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Giammanco

Firma _____

_____, li __/__/____

Per presa visione

Lo Sperimentatore

Dott. Ugo Consoli

Firma _____

CONSOLI UGO
2024.04.28 12:00:48
CN=CONSOLI UGC
C=IT
2.5.4.4=CONSOLI
2.5.4.42=UGO

_____, li __/__/____

ALLEGATO A – GLOSSARIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(terminologia riferita al GDPR – Reg. UE n. 2016/679 – ed alle norme attuative italiane)

- **Dato personale** - qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **Trattamento** - qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **Pseudonimizzazione** - il trattamento dei dati personali tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- **Interessato** - la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (art. 4 n.1 GDPR);
- **Titolare del trattamento** - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 4n. 7 GDPR);
- **Responsabile del trattamento** - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4 n. 8 GDPR);
- **Altri soggetti che trattano dati personali** – le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile (artt. 28, n. 3, lettera b, 29 e 32, n. 4 GDPR), ivi incluse quindi le persone fisiche alle quali il Titolare ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, che operano sotto l'autorità del Titolare e nell'ambito dell'assetto organizzativo, ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del d.Lgs. 196/2003 così come modificato dal d.Lgs. 101/2018;
- **Consenso dell'interessato** - qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- **Violazione dei dati personali** - la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- **Dati relativi alla salute** - i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

- **Dati genetici** - i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- **Campione biologico** - ogni campione di materiale biologico da cui possano essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo;
- **Sponsor/Promotore** - la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica o uno studio osservazionale;
- **CRO** – organizzazione di ricerca a Contratto alla quale lo sponsor può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica o uno studio osservazionale;
- **Monitor** – il responsabile del monitoraggio della Sperimentazione o dello studio osservazionale individuato dallo sponsor/CRO;
- **Auditor** – il responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione della Sperimentazione o dello studio osservazionale, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dallo sponsor/CRO.